

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1031

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MORO, TIRELLI, FRANCO Paolo, VANZO,
AGONI, BOLDI, BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI,
CORRADO, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PIROVANO,
PROVERA e STIFFONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2002 (*)

Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali

() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria 2002, estende l'applicazione delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177, «anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990».

Si tratta dell'estensione sul territorio nazionale di norme nate per risolvere particolari situazioni di alcuni piccoli comuni del nord, che hanno permesso il trasferimento al patrimonio disponibile di tali comuni, per la successiva cessione ai privati, delle aree demaniali con le opere anche abusive eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983.

L'applicazione di tali norme su tutto il territorio nazionale consente la cessione ai comuni e da questi ai privati delle aree demaniali su cui sono state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in data anteriore al 1990, come spiagge, arenili, argini dei fiumi, comprese le aree di pregio e quelle con caratteristiche ambientali rilevanti. Si tratta in pratica di una sdemanializzazione di aree vincolate ad inedificabilità assoluta sulle quali insistono opere abusive, nonché della conseguente commerciabilizzazione di tali opere.

In altre parole tutto ciò si configura come un primo passo verso una sanatoria di abusi edilizi in area demaniale, fattispecie di abuso non solo non contemplata dagli ultimi condoni edilizi, ma che anzi la legge 28 febbraio 1985, n. 47, sottopone alla demolizione.

In verità lo stesso Governo ha ammesso di aver sottovalutato i rischi che sarebbero potuti derivare dall'introduzione dell'articolo 71 nella legge finanziaria, ed ha giudicato una svista l'approvazione alla Camera del re-

lativo emendamento, tra l'altro votato con 482 voti a favore su 502 presenti.

Le parti politiche hanno assunto le proprie responsabilità sull'accaduto ed al Senato hanno votato ed approvato degli ordini del giorno che non solo sminuiscono gli effetti della norma ma impegnano anche il Governo ad intervenire nella materia con un provvedimento legislativo d'urgenza.

Il sottosegretario Vegas, quale rappresentante del Governo nella seduta n. 100 del 22 dicembre 2001, ha assicurato il Parlamento sull'impegno del Governo ad adottare provvedimenti urgenti nella prima seduta utile del Consiglio dei ministri, anche approvando un apposito emendamento a provvedimenti in corso di esame.

C'è tutta la disponibilità del Governo a rivedere la questione.

La presentazione del presente disegno di legge ha il solo scopo di permettere una rapida entrata in vigore della norma di abrogazione dell'articolo 71 della legge finanziaria 2002, evitando a tale articolo di esplicitare i suoi effetti nelle more di approvazione di un disegno di legge complesso come il collegato ambientale. Basta leggere gli articoli dei giornali sulla corsa scatenata dai gestori degli stabilimenti balneari al tentativo di acquistare le spiagge sdemanializzate per comprendere l'urgenza della questione.

Il presente disegno di legge contiene, quindi, l'unica semplice disposizione dell'abrogazione del citato articolo 71 della legge finanziaria 2002, oramai dichiaratamente condivisa sia da tutti i gruppi parlamentari che dallo stesso Governo, al fine di poter assegnare una corsia preferenziale all'iter parlamentare e permettere una celere approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

